**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/400 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 febbraio 2026**

**che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 luglio 2018 la società CID LINES NV ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi denominata «CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV», dei tipi di prodotto 2 e 3 quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-RF039183-42.

(2) Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV» è il clorocresolo, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 3.

(3) Il 7 gennaio 2022 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.

(4) Il 18 novembre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere ([2]), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5) Nel parere si conclude che per la famiglia di biocidi «CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV» sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012 e si propone che la famiglia di biocidi venga autorizzata per gli usi descritti nella sezione 2.1 del parere, subordinatamente alla sua conformità al sommario proposto delle caratteristiche del biocida. Per uno degli usi (uso n. 7.7 elencato nel parere dell'Agenzia) come disinfettante cutaneo concentrato per animali (tipo di prodotto 3), utilizzato mediante spruzzatura da utilizzatori professionali, il parere dell'Agenzia non ha fornito conclusioni a causa di una discussione in corso a livello normativo in merito alle conseguenze del superamento dei limiti massimi di residui.

(6) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 7 dicembre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(7) L'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata a condizione che il biocida non abbia effetti inaccettabili, immediati o ritardati, di per se stesso o quale risultato dei residui, sulla salute dell'uomo, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o degli animali, direttamente o attraverso l'acqua potabile, gli alimenti, i mangimi o l'aria o attraverso altri effetti indiretti. Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012, i biocidi devono essere autorizzati a condizione che, se del caso, siano stati stabiliti limiti massimi di residui (LMR) per alimenti e mangimi o limiti specifici di cessione o limiti per il contenuto di residui nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, in conformità alla legislazione pertinente dell'Unione.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Parere del comitato sui biocidi dell'ECHA, del 16 settembre 2022, sull'autorizzazione dell'Unione di «CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV» (ECHA/BPC/362/2022).